



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI BRINDISI

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>AGOSTINACCHIO</b>	<b>FRANCESCO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>GIANFREDA</b>	<b>ADOLFO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>PAGLIARULO</b>	<b>MASSIMO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 513/12  
depositato il 11/05/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVH01A200907/2011 IRPEF-ALTRO 2006  
IVA-IRAP  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BRINDISI

**proposto dal ricorrente:**

MARZIO LUCA ORONZO FRANCESC  
VIA TRINCHERA EUGENIO 44 72017 OSTUNI BR

**difeso da:**

AVV. LAVENEZIANA VITO ANTONIO  
VIA L.PEPE N.16 72017 OSTUNI BR

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 513/12

UDIENZA DEL

07/11/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

33/3/13

PRONUNCIATA IL:

- 7 NOV 2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

20 FEB 2013

Il Segretario

Vito Venci

Concisa esposizione delle ragioni  
di fatto e di diritto della decisione

Con atto tempestivamente notificato Marzio Luca Oronzo produceva ricorso avverso l'avviso di accertamento dei redditi per l'anno 2006, con cui veniva accertato un reddito netto imponibile ai fini IRPEF pari a € 93.753,95 e un maggiore imponibile ai fini IVA pari a € 22.824,41.

Tale reddito, scaturente dal processo verbale della Guardia di Finanza di Ostuni, era così determinato: € 24.539,00 per reddito di lavoro autonomo dichiarato, € 4.354,92 per costi indebitamente detratti, € 2.500,00 per maggiori compensi non dichiarati e accertati analiticamente, € 62.360,03 per maggiori compensi presunti in applicazione della disciplina di cui all'art. 32 D.P.R. n. 600/1973, di cui € 20.360,03 per movimentazioni bancarie in accredito non giustificate ed € 42.035,62 per movimentazioni bancarie in addebito non giustificate.

Il maggiore imponibile IVA pari a € 22.824,41 veniva determinato sommando agli accrediti bancari non giustificati, pari a € 20.324,41, i maggiori compensi accertati analiticamente, pari a € 2.500,00.

In virtù del ricorso, che ha dato luogo alla presente controversia, il Marzio chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento nella parte in cui venivano determinati maggiori compensi derivanti da movimentazioni bancarie non giustificate, pari a € 62.360,03, e nella parte in cui veniva accertato un compenso pari a € 2.500,00, non dichiarato.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Quanto a quest'ultimo compenso, il ricorrente non contesta la notula relativa ad una sua prestazione professionale, pari alla somma di € 2.500,00, ma si limita ad affermare di non aver incassato tale compenso e quindi di non aver emesso la relativa fattura.

L'affermazione del ricorrente non può ritenersi sufficiente a vincere la presunzione di incasso dell'importo portato dalla predetta notula, anche perché, in caso di mancato pagamento, il ricorrente avrebbe dovuto provare quanto meno di aver formalizzato invano una richiesta in tal senso.

Quanto alle movimentazioni bancarie ritenute non giustificate, pari a complessivi € 62.360,03, che, ai sensi dell'art. 32, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973,

sono state poste a base dell'accertamento, il ricorrente ha indicato i soggetti beneficiari delle movimentazioni bancarie e i rapporti posti a base delle stesse, per un importo complessivo di € 46.546,12, di cui € 20.000,00 per il prezzo ricavato nell'anno 2006, dalla vendita del titolo sportivo dell'A.C. Ostuni Sport, a favore del signor Francioso Oronzo, come da dichiarazione in atti, datata 06.05.2012, a firma di quest'ultimo; € 5.546,12 per il pagamento di un debito contratto dalla moglie del ricorrente, come da allegato 3 al ricorso, ed € 21.000,00 per il corrispettivo versato per i lavori di ristrutturazione di un immobile del ricorrente, come da perizia giurata di stima, a firma del geom. Palmisano Donato, corredata dalla documentazione fotografica.

Con ciò il Marzio ha adempiuto ad un obbligo di legge

Pertanto, il versamento bancario di Euro 20.360,03, ritenuto non giustificato, trova piena giustificazione, quanto meno, nella minore somma di Euro 20.000,00, ricavata dalla vendita del suindicato titolo sportivo.

I prelevamenti bancari, ritenuti non giustificati, pari a complessivi € 42.035,62, trovano piena giustificazione, quanto meno, nella minore complessiva somma di € 26.546,12, di cui € 5.546,12 per il pagamento del suindicato mutuo contratto dalla moglie del ricorrente ed € 20.000,00 per i lavori di ristrutturazione di un immobile.

Peraltro, non risulta che il Marzio, in sede di dichiarazione dei redditi, non abbia tenuto conto del suindicato ricavo e dei costi così come innanzi indicati.

L'Agenzia delle Entrate, avvalendosi dei poteri di cui al citato art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, avrebbe potuto procedere al relativo accertamento e, in mancanza di tale verifica, la Commissione, deve ragionevolmente presumere, sulla base degli elementi probatori acquisiti, che il ricavo e i costi di cui sopra sono stati considerati dal ricorrente in sede di dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che le movimentazioni dei conti correnti bancari, ritenute non giustificate e, come tali, elementi costitutivi del reddito, devono ridursi ad € 15.813,91 (€ 62.360,03 - € 46.546,12).

Sulla base di tutto quanto innanzi, il reddito netto imponibile ai fini IRPEF viene determinato in € 47.206,91 (€ 24.539,00 per reddito di lavoro autonomo dichiarato + € 2.500,00 per maggiori compensi accertati analiticamente + € 4.354,92 per costi fiscalmente in deducibili +15.813,00 maggiori compensi accertati a seguito di controllo di movimentazioni dei conti correnti bancari, non giustificate (€ 62.360,03 meno € 46.546,12).

Il maggiore imponibile ai fini IVA viene determinato in € 18.313,91, sommando le movimentazioni bancarie non giustificate, pari a € 15.813,91, i maggiori compensi accertati analiticamente, pari a € 2.500,00.

Considerata la complessità della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.


La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, determina in € 47.206,91 il reddito netto imponibile ai fini IRPEF e determina in € 18.313,91 il maggiore imponibile ai fini IVA.

Spese compensate.

Brindisi, - 7 NOV 2012

Il Relatore

(avv. Adolfo Gianfreda)



Il Presidente

(dr. Francesco Agostinacchio)

